



UNICAMILLUS

**Procedura**  
**Segnalazione di illeciti e irregolarità**  
**e disciplina della tutela del segnalante**  
**(c.d. whistleblowing)**

- INDICE -

1	SCOPO DELLA PROCEDURA.....	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
3	RIFERIMENTI.....	4
4	CONCETTI PRELIMINARI .....	4
4.1	LE SEGNALAZIONI .....	4
4.1.1	LA SEGNALAZIONE INTERNA.....	4
4.1.2	LA SEGNALAZIONE ESTERNA (ANAC).....	5
4.1.3	LA DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	5
4.2	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI .....	5
5	GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE .....	6
5.1	RUOLO DEL GESTORE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE .....	6
5.2	MODALITA' OPERATIVE .....	7
5.2.1	INVIO DELLA SEGNALAZIONE.....	7
5.2.2	ACCERTAMENTO E FASE ISTRUTTORIA .....	8
5.2.3	RISCONTRO .....	9
5.3	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	9
6	TUTELA DEL SEGNALANTE.....	9
7	GLOSSARIO .....	11

## 1 SCOPO DELLA PROCEDURA

In attuazione del disposto dell'art. 4 del D. Lgs. 24/2023, UniCamillus con la seguente procedura intende chiarire le modalità di funzionamento dei canali di segnalazione interna mediante:

- l'individuazione delle modalità di segnalazione delle violazioni da parte dei segnalanti;
- l'indicazione dei presupposti per effettuare le segnalazioni sulle violazioni di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- l'indicazione delle modalità di gestione delle segnalazioni da parte del Gestore delle segnalazioni.

Inoltre, con la presente procedura UniCamillus intende rendere note le misure e gli strumenti adottati per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti segnalati, o ad altro titolo indicati, con l'obiettivo di ridurre i fattori che possono disincentivare od ostacolare possibili segnalazioni.

## 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica al processo di gestione delle segnalazioni ricevute dall'Avv. Mario Mazzeo (di seguito anche il Gestore), cui UniCamillus ha affidato l'incarico di gestire il canale di segnalazione interna, e alle funzioni di UniCamillus coinvolte nella gestione del canale di segnalazione interna.

Essa definisce il quadro delle norme operative essenziali per la gestione delle segnalazioni, regolamentando e garantendo la ricezione, l'analisi e la gestione di segnalazioni relative alle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui al paragrafo 4.2 che segue, e di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del loro contesto lavorativo

I destinatari del sistema di segnalazione sono:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso UniCamillus;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso aziende pubbliche o private che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di UniCamillus;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso UniCamillus;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso UniCamillus;
- persone fisiche che detengono titoli azionari di UniCamillus, se applicabile.

Per tutti i suddetti soggetti, la procedura si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La presente procedura si applica inoltre a:

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. Si

tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi.

### 3 RIFERIMENTI

**D. Lgs. 231/01:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni.

**D. Lgs. 24/23:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. direttiva Whistleblowing)”.

L'obiettivo della direttiva è quello di prevedere regole di armonizzazione minima volte a garantire in tutti gli Stati membri la tutela del segnalante, da cui discendono diritti di protezione per il whistleblower (riservatezza, anonimato, divieto di atti ritorsivi) e obblighi organizzativi per le aziende (attivazione di canali di segnalazione interni ed esterni e procedure per garantire i diritti di riservatezza).

Regolamento Ue 679/16 (GDPR): Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

D.Lgs. 196/03: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

### 4 CONCETTI PRELIMINARI

#### 4.1 LE SEGNALAZIONI

Il Decreto Legislativo 24/2023 introduce la disciplina di tre canali di segnalazione delle violazioni e delle condizioni per accedervi:

- interno (con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche);
- esterno (gestito da ANAC)
- la divulgazione pubblica (tramite stampa o social media).

##### 4.1.1 LA SEGNALAZIONE INTERNA

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24/23, propri *canali di segnalazione interna*, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona

segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

#### 4.1.2 LA SEGNALAZIONE ESTERNA (ANAC)

Il segnalante ha la possibilità di effettuare una **segnalazione esterna** all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) utilizzando il link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> solo nei seguenti casi:

- il canale di segnalazione interna non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse).

#### 4.1.3 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante ha inoltre facoltà di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (cosiddetta divulgazione pubblica).

Il segnalante potrà ricorrere a tale procedura soltanto quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- che si sia previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito nei termini previsti;
- che sussista un "pericolo imminente e palese per il pubblico interesse";
- che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.

### 4.2 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel loro contesto lavorativo:

- violazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
- sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Verranno prese in considerazione soltanto le segnalazioni che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, e, quindi, non basati sul “sentito dire”. La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l’istituto della segnalazione per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, ovvero di lavoro autonomo, per i quali dovrà farsi riferimento alle relative disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali. Le violazioni sopra riportate saranno oggetto di specifiche sanzioni. Anche le segnalazioni anonime, ossia senza identificazione del soggetto segnalante saranno prese in considerazione, anche se ciò non faciliterà l’eventuale attività di investigazione.

## **5 GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE**

UniCamillus ha istituito un apposito canale interno di segnalazione (<https://unicamillus.whistleblowing.it>) che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

### **5.1 RUOLO DEL GESTORE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE**

UniCamillus ha affidato la gestione del canale di segnalazione all’Avvocato Mario Mazzeo, specificamente formato e autorizzato per la gestione del canale stesso.

Nell’ambito della gestione delle segnalazioni interne, il Gestore:

- accede alla piattaforma informatica utilizzando apposite credenziali personali e non cedibili;
- verifica che venga rilasciato alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (l’avviso di ricevimento emesso automaticamente dalla piattaforma può essere verificato dal segnalante accedendo alla stessa con il codice univoco assegnato);
- procede all’esame e alla gestione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni in termini di informazioni o documentazione;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In quest'ultimo caso, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, la persona segnalante verrà avvisata mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

## **5.2 MODALITA' OPERATIVE**

### **5.2.1 INVIO DELLA SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni possono essere inviate accedendo al link <https://unicamillus.whistleblowing.it>.

Nella pagina web iniziale il segnalante potrà disporre di informazioni, mediante link alla presente procedura e all'informativa privacy per i segnalanti, chiare ed esaustive relative alla normativa "whistleblowing" ed istruzioni operative circa le azioni da svolgere per effettuare la segnalazione e per poterne monitorare la gestione.

Cliccando su "Invia una segnalazione" il segnalante accederà ad un form nel quale potrà inserire le informazioni relative alla segnalazione da effettuare.

Il segnalante è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

In alternativa alla compilazione del modulo sulla piattaforma, il segnalante può inoltrare una segnalazione in forma orale contattando telefonicamente l'Avv. Mario Mazzeo allo 0637351632 (dotato di segreteria telefonica) ovvero richiedendo un incontro personale con lo stesso Gestore.

Possono costituire oggetto di segnalazione:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli

atti dell'Unione.

Il Gestore, analizzato il contenuto della segnalazione, valuterà in fase di “accertamento” se la segnalazione può rientrare nell’ambito di applicazione della normativa fornendo al segnalante riscontri ben circostanziati.

Il segnalante potrà decidere se mantenere l’anonimato oppure identificarsi; avrà la possibilità di citare eventuali altri soggetti all’interno della segnalazione.

**Anche le segnalazioni anonime, ossia senza identificazione del soggetto segnalante, saranno prese in considerazione.**

Una volta inviata la segnalazione, la piattaforma restituisce un messaggio di conferma dell’inserimento contenente un codice identificativo, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma. Tale codice permette al segnalante di accedere alla propria segnalazione, di mantenere interloquzioni con il Gestore della segnalazione, di conoscerne gli esiti e per fornire specificazioni o ulteriore documentazione. Il codice univoco della segnalazione deve essere conservato a cura del segnalante. Si precisa che in caso di smarrimento del codice univoco il segnalante non potrà più accedere alla segnalazione.

## 5.2.2 ACCERTAMENTO E FASE ISTRUTTORIA

Il Gestore dovrà esaminare tutte le segnalazioni ricevute al fine di individuare quelle per le quali dare avvio alla fase istruttoria.

Il Gestore, nell’esaminare le segnalazioni ricevute, potrà incontrare le seguenti casistiche:

- segnalazione non rientrante nel perimetro normativo: in tal caso comunicherà al segnalante di non poter procedere all’avvio della fase istruttoria motivandone le ragioni. .
- Segnalazione rientrante nel perimetro normativo: in questo caso il Gestore potrà procedere con la fase istruttoria richiedendo eventualmente al segnalante di produrre documentazione aggiuntiva rispetto a quella inviata inizialmente.

Il Gestore del canale di segnalazione avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il Gestore del canale di segnalazione può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di controllo e di vigilanza interni, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell’ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all’accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l’anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

Il Gestore del canale di segnalazione, dopo aver riscontrato che la segnalazione rientra nell’ambito del Dlgs. n. 231/2001, nonché in caso di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in tutte le sue componenti), indirizza la segnalazione all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza che supporterà il Gestore del canale per il seguito da dare alla segnalazione.

Le strutture eventualmente interessate dall’attività di verifica del Gestore delle segnalazioni garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

### 5.2.3 RISCONTRO

Il Gestore del canale, entro tre mesi dalla data di invio dell'avviso di ricevimento, conclusa la fase di accertamento, fornisce al segnalante le informazioni relative al seguito (valutazione della sussistenza dei fatti segnalati, esito delle indagini e eventuali misure adottate) che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Il riscontro viene dato utilizzando le apposite funzioni della piattaforma (il riscontro deve essere verificato dal segnalante accedendo alla piattaforma con il codice univoco assegnato).

Le strutture eventualmente interessate nel formulare il riscontro, sempre assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione, garantiscono la massima e tempestiva collaborazione consci che eventuali ritardi rispetto ai tempi previsti dalla normativa potrebbero determinare sanzioni.

### 5.3 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni (ivi incluse quelle vocali) e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e). I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

## 6 TUTELA DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- essere un soggetto compreso nell'elenco dei legittimati alla segnalazione di cui al D.Lgs. 24/23;
- le informazioni sulle violazioni segnalate o divulgate pubblicamente rientrino nell'ambito oggettivo previsto dal decreto;
- che il segnalante al momento della segnalazione o della divulgazione pubblica avesse fondato motivo di ritenere veritiere le informazioni;
- che la segnalazione sia effettuata secondo le procedure previste dai canali interni o esterni;
- che la divulgazione pubblica sia fatta alle condizioni previste dalla normativa.

Sono vietati nei confronti del segnalante atti ritorsivi o misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure ritorsive o discriminatorie si intendono, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con l'azienda non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- alle persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati

commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele per il segnalante non sono garantite.

## 7 GLOSSARIO

- a) **Violazioni:** tutte le violazioni di cui il segnalante sia venuto a diretta conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento della propria attività lavorativa con l'azienda o in ragione del rapporto di collaborazione con la stessa, in materia di: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, interessi finanziari dell'Unione Europea, norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
- b) **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D. Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- c) **Segnalazione o segnalare:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
- d) **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023.
- e) **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 24/2023.
- f) **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- g) **Persona segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- h) **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- i) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o Contabile.

- j) **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- k) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- l) **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- m) **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- n) **Soggetti del settore pubblico:** le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
- o) **Soggetti del settore privato:** soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
1. hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  2. rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
  3. sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).